



Martedì 29/08/2023

Regime di incompatibilità tra attività professionale e lavoro dipendente: sentenza CNF

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il regime di incompatibilità disciplinato dall'art. 18 lett. d) L. n. 247/2012, che riguarda la limitazione di poter svolgere un'attività professionale in concomitanza con un lavoro dipendente, è posto a tutela dell'interesse pubblico collegato all'inviolabilità del diritto di difesa e subisce eccezione esclusivamente nei casi di strettissima interpretazione nei casi tassativamente previsti dalla Legge Forense.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 4 del 9 febbraio 2023, precisa che tale principio non può intendersi tacitamente abrogato dal D.L. n. 80/2021. Tale decreto, infatti, non rappresenta una deroga generale, anzi, conferma esplicitamente che l'assunzione degli Avvocati alle dipendenze dell'ufficio per il processo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.

Deve pertanto ritenersi manifestamente infondata la q/c dell'art. 18, lett. d) L. n. 247/2012 anche in relazione all'art. 3 Cost.

<https://www.codicedeontologico-cnf.it>